

**Edizione di mercoledì 9 luglio 2014**

## **DICHIARAZIONI**

[Immobili in UNICO 2014: casi particolari](#)

di **Fabio Pauselli**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[La rivincita dell'Albania sull'Italia](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[La comunicazione della riduzione del canone di locazione: una facoltà "utile"](#)

di **Leonardo Pietrobon**

## **IVA**

[Rivendita di beni usati oggetto di acquisto intracomunitario da parte dell'ente non commerciale](#)

di **Marco Peirolo**

## **BILANCIO**

[Vizi della Relazione sulla gestione ed effetti sul bilancio](#)

di **Fabio Landuzzi**

## **SOLUZIONI TECNOLOGICHE**

[Mobile Economy, smartphone e tablet spiccano il volo in Italia](#)

di **Teamsystem.com**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Immobili in UNICO 2014: casi particolari***

di **Fabio Pauselli**

A conti fatti l'**abolizione dell'Imu sulle prime case** ha generato più incertezze che altro, sia per il caos venutosi a creare con la sostituta Tasi, sia per le inevitabili problematiche connesse con la compilazione dei modelli dichiarativi.

Come noto, per l'anno 2013 **non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e per le relative pertinenze**; il relativo reddito, quindi, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef essendo comunque prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, **per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2013** (abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, abitazioni per le quali era dovuta esclusivamente la 1<sup>a</sup> o la 2<sup>a</sup> rata dell'Imu, oppure la cd. "Mini Imu") il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo, operando l'effetto sostitutivo "Imu – Irpef".

Vediamo nel dettaglio alcuni casi particolari.

#### Uso gratuito a familiari

*Immaginiamo un soggetto che ha la proprietà di un immobile nel Comune di Roma, con rendita catastale pari a € 100, concesso in comodato d'uso gratuito al figlio, con Imu pagata nel 2013 pari ad € 178. Il proprietario dimora abitualmente in un altro immobile situato nello stesso comune, con rendita catastale pari ad € 500, per la quale era dovuta la "mini Imu" pari ad € 70.*

In questo caso il **codice 1** relativo all'utilizzo dell'immobile come abitazione principale può essere indicato soltanto quando la casa è la dimora principale dei familiari del contribuente che ivi risiedono e il dichiarante non possiede altro immobile destinato ad abitazione principale. Viceversa, qualora il dichiarante sia **proprietario di 2 immobili, il primo adibito a propria abitazione principale** e il secondo quale abitazione principale di un suo familiare, il **codice 1** potrà essere utilizzato **solo relativamente al reddito del primo immobile**, mentre per l'immobile che il proprietario concede in **uso gratuito a familiari**, che lo utilizzano quale abitazione principale, si indica il **codice 10**. Il relativo reddito è costituito dalla **rendita catastale rivalutata del 5%**, ridotta al 50% nel caso in cui l'immobile avesse scontato anche l'Imu. Nei casi in cui l'immobile sia concesso in comodato a un soggetto diverso dal familiare,

lo stesso deve essere equiparato all'**immobile a disposizione** e, quindi, si indicherà il **codice utilizzo 2**. Il reddito sarà determinato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, **maggiorata di 1/3**.

#### Abitazione principale parzialmente locata

*Immaginiamo un soggetto che ha la proprietà di un immobile nel Comune di Roma, adibito ad abitazione principale, con rendita catastale pari a € 100, "mini Imu" pagata nel 2013 pari ad € 58. Il proprietario nel 2013 ha locato parzialmente l'immobile a canone libero, per un importo annuo di € 1.200.*

In questi casi il reddito del fabbricato è pari al **maggiore tra** l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% e quello del canone di locazione (rapportati ai giorni e alla percentuale di possesso). Nel nostro caso il canone è maggiore e, come tale, andrà indicato nella sezione "Canone di locazione" e "Tassazione ordinaria" nei redditi imponibili. Nel caso in cui, invece, la rendita rivalutata fosse stata uguale o maggiore del canone, questa doveva essere riportata nella sezione "Abitazione principale soggetta ad Imu" tra i redditi non imponibili e indicato il codice 2 nella casella "Casi part. Imu".

N. di rigo	Mod. N.	Estratti di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti con superficie 30 gg.	Anno di previdenza del (C)/M/U	Stato di emergenza
		Data	Serie				
RB21	1	2	3	4	5	6	7

#### Abitazione ad uso promiscuo

*Immaginiamo un soggetto che ha la proprietà di un immobile nel Comune di Roma, adibito ad abitazione principale utilizzata anche come luogo di esercizio della propria attività professionale, con rendita catastale pari a € 100, "mini Imu" pagata nel 2013 pari ad € 58.*

Quando l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione, si indica il **codice utilizzo 6**. Il reddito è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5%. Se non è compilata la casella "Casi part. Imu", metà dell'importo è riportato nella casella "Tassazione ordinaria" dei redditi imponibili e il restante 50% è riportato nella casella "Abitazione principale non soggetta a Imu" tra i redditi non imponibili. Viceversa, se nella casella "Casi part. Imu" è indicato il codice 2, come nel nostro caso, metà dell'importo è riportato nella casella "Abitazione principale soggetta a Imu" e il restante 50% è riportato nella casella "Immobili non locati", entrambi tra i redditi non imponibili.

$$\frac{\text{Operazioni art. 9}}{\text{Operazioni effettuate}} = \frac{45.000,00}{69.000,00} = 65\%$$

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *La rivincita dell'Albania sull'Italia*

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Vent'anni fa i **barconi** carichi di **giovani albanesi** sbarcavano in **Italia** alla ricerca di una qualche speranza per il futuro. La nostra **lingua** era particolarmente conosciuta perché la vicinanza geografica con la Puglia permetteva di vedere la **televisione italiana**.

L'immagine, forse un po' di plastica e non sempre aderente alla realtà, che ci portavamo dagli anni 80 mostrava l'Italia come un **Paese opulento** dove la televisione pubblicizzava addirittura il cibo per cani e gatti. In Albania ebbero particolarmente successo anche **trasmissioni** serali come "Colpo Grosso" che venivano percepite come espressione di una **piccola America** a pochi chilometri da casa.

A seguito della caduta del **Muro di Berlino** e dei cambiamenti che stavano avvenendo negli altri paesi dell'Est europeo, si sviluppò un **movimento di protesta** e di rivolta che portò alla rinascita della **democrazia**, e al ripristino del **multi-partitismo**. Si trattò di un movimento guidato dagli studenti e dai docenti universitari di Tirana, da intellettuali moderati e da tecnici delle fabbriche.

Lo **sviluppo** socio economico del Paese era tuttavia **limitatissimo** e da questo l'esigenza per i giovani di emigrare.

Il cammino fu lento ma inesorabile.

La gestione statale dei beni venne sostituita con la **proprietà privata** e ci si incamminò verso l'adeguamento ai **programmi europei** del Patto di stabilità e crescita secondo il protocollo del Trattato di Maastricht.

Inoltre, il 4 aprile **2009** il Paese è divenuto **membro** della **NATO** ed il 10 ottobre **2012** l'**Unione Europea** concede lo status di **paese candidato** all'ingresso.

Vent'anni dopo la situazione è quindi profondamente **cambiata**.

L'Albania è un paese molto **giovane demograficamente** ma i **giovani** non emigrano più come un tempo se non con un approccio decisamente diverso rispetto a quello originario, ossia per studiare in Italia o in altri Paesi europei ma per **tornare** poi a **casa** dove una laurea è talora più spendibile che in Italia.

La vera rivincita nei confronti dell'Italia, tuttavia, è rappresentata dal fatto che il **flusso migratorio** ora è di **segno opposto**, in quanto molti **imprenditori italiani** cominciano ad orientarsi verso il Paese delle Aquile per sviluppare nuovi investimenti.

Il **costo del lavoro** ed il **livello fiscale** sono sicuramente **più bassi** rispetto al nostro, basti pensare che l'aliquota di tassazione sui redditi societari si attesta sul 10%.

Secondo i dati ufficiali del governo albanese pare che siano **19 mila** gli **italiani** che hanno un permesso di soggiorno per lavoro o per studio. Si tratta senza dubbio di una cifra ragguardevole in considerazione del fatto che siamo un paese con poco più di 3 milioni di abitanti.

L'aspetto interessante risiede nel fatto che la **delocalizzazione** non riguarda tanto le grosse multinazionali quanto piuttosto una miriade di **piccole imprese**. L'interesse degli italiani nasce dal fatto che si respira oggi in Albania quell'aria che in Italia spirava negli anni 60.

Oltre agli imprenditori l'Albania inizia ad attrarre anche **pensionati italiani** attratti dal minor costo della vita.

Ovviamente non mancano i problemi legati alla **crisi internazionale** e soprattutto alla **criminalità** e al riciclaggio dei proventi illeciti in attività immobiliari. Le attività criminose rischiano di infettare anche l'economia sana.

Forse, accanto alla crisi economica, **manca** in Albania quella **crisi psicologica** che da noi sta attanagliando soprattutto imprenditori e professionisti.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La comunicazione della riduzione del canone di locazione: una facoltà “utile”***

di **Leonardo Pietrobon**

In questi ultimi anni la **richiesta di ridurre i canoni di locazione** è diventata quasi una prassi. L'evidente tentativo da parte di chi avanza tale richiesta è quello di **ridurre**, o quantomeno contenere, **i costi**, mentre per chi concede tale riduzione è uno dei tanti tentativi per cercare di mantenere un'entrata “sicura” e non correre il rischio di imbattersi in qualche nuovo inquilino poco affidabile. I **dubbi che sorgono** nel momento in cui si decide di accordare la riduzione del canone di locazione, sia esso un contratto relativo ad un **immobile ad uso abitativo o ad uso strumentale**, riguardano gli eventuali **adempimenti necessari** per completare tale scelta, al fine di evitare spiacevoli errori e quindi l'**irrogazione di eventuali sanzioni**. In particolare, ciò che tante volte ci si chiede in questi casi è se sia o meno necessario procedere con qualche **comunicazione all'Amministrazione finanziaria**.

La questione è meramente operativa e sul punto **l'Agenzia delle Entrate**, con la [\*\*R.M. n. 60/E/2010\*\*](#), ha fornito alcune soluzioni abbastanza “sorprendenti”, in quanto, ha lasciato **piena autonomia alle parti contrattuali**

In particolare, nel citato documento di prassi, l'Agenzia ricorda che da un punto di vista normativo **l'articolo 17 D.P.R. n. 131/1986** stabilisce che gli **eventi successivi alla registrazione**, per i quali è necessario darne comunicazione, sono la **cessione**, la **risoluzione** o la **proroga** dell'originario **contratto di locazione**. In altri termini, ciò che comporta la **necessità di dare comunicazione** all'Agenzia, secondo quanto stabilito dal citato articolo 17 D.P.R. n. 131/1986, è la **modifica di un elemento fondamentale** del rapporto giuridico, quali le **parti del contratto e la durata dello stesso**. Sulla base di tale concetto, sia l'Agenzia delle Entrate (R.M. n. 60/E/2010) e sia la Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2003, n. 5576) affermano quindi che **“le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione...”**. Sulla base di tali conclusioni, quindi, l'accordo di **riduzione del canone non rientra tra le ipotesi che devono essere comunicate** all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni ex art. 17 D.P.R. n. 131/1986.

Seguendo tale impostazione, la stessa Agenzia afferma che **la riduzione del canone di locazione non soggiace nemmeno** alle disposizioni di cui al successivo **articolo 19 D.P.R. n. 131/1986**, secondo cui è il verificarsi di eventi successivi alla registrazione del contratto, che comportano **l'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro**, è oggetto di comunicazione

all'Agenzia delle entrate entro i venti giorni successivi. *L'inapplicabilità* dell'articolo 19 D.P.R. n. 131/1986 è, a parere dell'Agenzia, **giustificata dalla circostanza che la riduzione del canone non comporta un'ulteriore liquidazione dell'imposta**, condizione che, invece, si manifesta nel caso di aumento contrattuale del canone.

Stabilito, quindi, che, fatta salva l'ipotesi in cui il predetto accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella **forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, in capo alle parti contrattuali **non incombe alcun obbligo informativo**, si tratta di stabilire la **"convenienza operativa"** a porre in essere una registrazione del nuovo accordo.

In primo luogo, appare evidente che procedere con la registrazione dell'accordo di riduzione del canone comporta una **diminuzione della base imponibile su cui calcolare l'imposta di registro**, con la conseguente riduzione dell'imposta dovuta. Tuttavia, come correttamente ricordato nella R.M. 60/E/2010, **gli effetti della riduzione** del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione **decoreranno dall'annualità successiva** a quella in cui è stato concordato il nuovo canone.

Le stesse considerazioni, ad eccezione di quella relativa agli effetti temporali della riduzione, valgono **anche ai fini delle imposte dirette**. Infatti, per effetto dell'accordo di riduzione del canone di locazione, il locatore ha la possibilità di **dichiarare il minor canone percepito**, con un **conseguente risparmio d'imposta**.

Sulla base di tali "spicce" considerazioni operative, si può quindi concludere che la registrazione dell'accordo inerente il nuovo canone di locazione (ridotto) rappresenta **un'opportunità per ottenere un "risparmio d'imposta"**, sia in termini di imposte dirette che di imposta di registro. Inoltre, da un punto di vista operativo, **la registrazione** dello stesso accordo **sembra quanto mai opportuna**, per rendere edotta l'Amministrazione finanziaria del nuovo importo di riferimento, permettendo di **risolvere eventuali discrepanze rilevate dai controlli automatizzati** dell'Agenzia, sia per quanto riguarda il **quadro B del modello Unico PF**, e sia per quanto riguarda quelle rilevate in materia di imposta di registro.

Di conseguenza nel momento in cui il locatore, per i motivi sopra indicati, decide di procedere alla registrazione del nuovo accordo, trovano **applicazione**:

- le **disposizioni di cui alla nota II dell'articolo 5 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986**, secondo cui *"l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di € 67"*;
- le **disposizioni di cui all'articolo 2, della Tariffa del D.P.R. n. 642/1972**, che prevede il pagamento dell'**imposta di bollo** nella misura di **€ 16,00 per ogni foglio** riguardante il nuovo accordo.



## IVA

---

### ***Rivendita di beni usati oggetto di acquisto intracomunitario da parte dell'ente non commerciale***

di **Marco Peirola**

Gli acquisti intracomunitari di beni da parte dell'ente non commerciale **titolare di partita IVA** sono imponibili **anche se destinati all'attività istituzionale**.

Per i beni di provenienza intracomunitaria opera, infatti, una **presunzione assoluta di commercialità**, come può desumersi dall'art. 38, comma 1, del D.L. n. 331/1993, secondo cui l'IVA si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o **comunque** da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, **soggetti passivi d'imposta** nel territorio dello Stato.

In linea con la citata disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, "per i cennati organismi non commerciali, soggetti passivi relativamente a talune attività svolte, **tutti gli acquisti** di beni in altro Stato comunitario costituiscono acquisti intracomunitari, **anche se afferenti l'attività istituzionale** non soggetta all'imposta e **indipendentemente dal loro ammontare**" (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.1 e B.12.2).

Solo gli **enti non soggetti passivi**, in quanto non esercenti alcuna attività rilevante agli effetti dell'IVA, non sono tenuti ad assoggettare ad imposta gli acquisti intracomunitari di beni effettuati, qualora il relativo ammontare non abbia superato nell'anno solare precedente il **limite di 10.000,00 euro** e, in tal caso, fino a quando, nell'anno in corso, detto limite non sia superato (artt. 38, commi 3, lett. c), e 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993).

In definitiva, tutti gli acquisti intracomunitari di beni posti in essere dall'ente non commerciale titolare di partita IVA sono imponibili, ma la **detrazione** può essere esercitata solo se i beni sono utilizzati nell'ambito dell'**attività commerciale**.

In proposito, si richiama l'art. 45 del D.L. n. 331/1993, secondo cui è ammessa in detrazione, ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972 – e quindi anche con le limitazioni ivi stabilite – l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati **nell'esercizio di imprese, arti e professioni**.

Ipotizzando che la detrazione non sia stata operata in ragione della destinazione dei beni

all'attività istituzionale, occorre individuare il **regime IVA della successiva rivendita**.

Trattandosi di **beni usati**, in particolare suscettibili di **reimpiego nello stato originario o previa riparazione**, risulta soddisfatto il presupposto oggettivo previsto, dall'art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995, ai fini dell'applicazione del **regime del margine**, che consente di assoggettare a IVA non già il prezzo di vendita – come stabilito dall'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 – ma il solo “margine”, cioè la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, quest'ultimo maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

Sotto il profilo soggettivo, è noto che il regime in esame si applica ai **commercianti abituali** e ai **rivenditori occasionali** di beni usati, nonché di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, in relazione ai quali non hanno subito, all'atto dell'acquisto, la rivalsa dell'IVA.

Come regola generale, codificata dall'art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995, i suddetti beni devono essere **acquistati presso privati** in Italia o in altro Paese UE.

La stessa norma prevede, tuttavia, l'**estensione del presupposto soggettivo** in riferimento ai **beni acquistati da un soggetto passivo che non ha detratto l'imposta assoluta all'atto del loro acquisto**, oppure da un soggetto residente in altro Paese UE che beneficia del regime di franchigia per le piccole imprese o da un altro soggetto passivo che abbia assoggettato a sua volta la cessione al medesimo regime del margine.

Nelle ipotesi richiamate, il requisito soggettivo si considera integrato in quanto i beni ceduti sono non solo usati, ma anche **assoggettati a IVA in un passaggio anteriore** alla loro cessione.

In assenza di un chiarimento ufficiale, sembrerebbe ipotizzabile che il regime del margine sia **applicabile** anche dall'ente non commerciale **che non abbia detratto l'imposta** assoluta sull'acquisto intracomunitario in considerazione della destinazione dei beni all'attività istituzionale. È dato infatti osservare che, per le operazioni intracomunitarie, l'IVA è dovuta dal cessionario, sicché dovrebbe assumere rilevanza la circostanza che il rivenditore (nella specie, l'ente soggetto passivo) non abbia esercitato la detrazione sui beni oggetto di successiva cessione.

## BILANCIO

---

### ***Vizi della Relazione sulla gestione ed effetti sul bilancio***

di **Fabio Landuzzi**

Il **Tribunale di Roma** con **sentenza del 29 luglio 2013** ha affermato che la **relazione sulla gestione**, che correda il bilancio d'esercizio della società, poiché è un **documento autonomo rispetto al bilancio** stesso e **non soggetto ad approvazione dell'assemblea** dei soci, qualora presenti **eventuali vizi**, gli stessi **non si ripercuotono sulla validità del bilancio**, bensì determinano la nullità della relazione senza estendersi oltre ad essa.

In conseguenza di questa impostazione, il Tribunale di Roma conclude che **l'eventuale violazione dei criteri di redazione della relazione sulla gestione** innesca la **responsabilità degli amministratori** ma la tutela del socio si determina solamente **sul piano risarcitorio**, e non su quello "demolitorio" del bilancio d'esercizio.

La relazione sulla gestione, secondo l'orientamento prevalente della **giurisprudenza** (vedi di recente Tribunale di Milano, 23 gennaio 2014) è infatti un **documento** che viene **allegato al bilancio d'esercizio**, ma **non ne è parte integrante** e **né è soggetto ad approvazione** da parte **dell'assemblea dei soci**. Pertanto, i suoi eventuali vizi o le sue lacune non arrivano a rendere nulla la delibera di approvazione del bilancio, ma possono semmai rappresentare **cause di annullabilità** qualora investano il procedimento di formazione del bilancio stesso.

La relazione sulla gestione, seppure fortemente riempita di contenuti anche con i più recenti interventi del Legislatore, mantiene la **funzione di documento illustrativo della gestione**, utile a comprendere mediante dati numerici e soprattutto informazioni qualitative l'operato del management dell'impresa. Essa funge quindi da **corredo del bilancio**, ma **non ne può assolutamente integrare le eventuali carenze**; la relazione sulla gestione, in altri termini, **non può sanare i vizi** e le eventuali lacune **del bilancio** rispetto al quale essa è **autonoma sia formalmente**, in quanto è un documento staccato dal bilancio, e **sia sostanzialmente**, poiché non è soggetta ad approvazione dell'assemblea dei soci e né è destinata a contenere dati contabili suppletivi di quelli non esposti nel bilancio.

In conseguenza di questo approccio interpretativo, le **eventuali incompletezze** o le **carenze** di informazioni **della relazione sulla gestione** espongono gli amministratori ad un profilo di **responsabilità sul piano risarcitorio**, sebbene in dottrina non siano mancate opinioni differenti che accordano invece alla relazione sulla gestione una funzione pregnante nell'ambito dell'iter approvativo del bilancio.

I principi che emergono da questi arresti giurisprudenziali non possono comunque indurre a sminuire la funzione della relazione sulla gestione, che è quella di **strumento utile alla comprensione dei dati del bilancio** ed alla illustrazione delle informazioni afferenti **l'andamento della gestione e le sue prospettive**. L'importanza della relazione sulla gestione, quindi, seppure come detto non sia tale da poter investire la validità del bilancio, viene confermata dal fatto che le **violazioni commesse dagli amministratori** riguardo alla sua redazione **determinano responsabilità** che, come detto, seppure non abbiano un effetto "demolitorio" del bilancio, hanno un rilevante **profilo risarcitorio** a carico degli stessi amministratori.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### ***Mobile Economy, smartphone e tablet spiccano il volo in Italia***

di **Teamsystem.com**

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

Finora, qualche tempo fa, **Mobile Economy** era una definizione sconosciuta. Oggi, invece, **Mobile Economy** italiana vale oggi **25,4 miliardi di euro** e raggiungerà **40 miliardi entro il 2016**. **Economy** italiana vale oggi **25,4 miliardi di euro** e raggiungerà **40 miliardi entro il 2016**.

#### **I soldi investiti nel 2013**

I dati pubblicati dal Politecnico offrono un'idea precisa delle spese e degli investimenti in tecnologia durante lo scorso anno: una cifra pari **all'1,6% del Pil** italiano e destinata a rappresentare il **2,5% entro il 2016**. Stiamo parlando di cifre notevoli per un settore inesistente fino a qualche anno fa. Gli investimenti sostenuti nel 2013 nel settore Mobile Economy sono andati per il **54% al potenziamento di reti mobile**, l'unica strada per aiutare a crescere il settore in un Paese che vede nella distribuzione dell'accesso alla rete un vero grande limite all'innovazione.

Il **22%** degli investimenti è stato speso nel campo dell'**Internet Of Thing**, ovvero tutte quelle soluzioni che permettono ad oggetti di uso comune di dialogare con gli smartphone e di conseguenza con il mobile. Un ambito, questo, destinato a crescere sempre di più grazie anche a nuove figure che si affacciano sulla scena, i cosiddetti **Makers**, persone con competenze tecnologiche che grazie all'immenso parco di soluzioni ormai a disposizione di tutti (**stampanti 3D, software open source e hardware** ormai venduto a **costi ridotti**) sono in grado di realizzare, in casa propria e in brevissimo tempo, oggetti perfettamente funzionanti. Una giovane startup romagnola, per esempio, **DQid** vende attraverso il sito [www.graphiland.it](http://www.graphiland.it) dei kit a prezzi che partono da 40 euro per trasformare una normale macchina del caffè in un dispositivo capace di dialogare con il nostro iPhone o telefono Android e permetterci di preparare un espresso attraverso i comandi dello smartphone.

Il restante **16%** degli investimenti in campo mobile, è stato speso nella realizzazione di **nuovi software**.

#### **Il boom dietro l'angolo**

I dati della ricerca del Politecnico evidenziano un incremento inarrestabile della Mobile Economy con una crescita del **+493% dei consumi nel settore Mobile Ecommerce** a fronte di

un aumento di **investimenti del 153%**. Stiamo parlando di cifre che pochi settori possono vantare in questo momento e la dicono lunga sulle tendenze in essere. Entro la fine del **2014** in Italia ci saranno **12 milioni di tablet** (4,5 milioni in più rispetto al 2013) e **45 milioni di smartphone**. Qualunque offerta di servizio deve, di conseguenza, fare i conti con clienti/utenti che operano sempre più spesso in mobilità. La semplice realizzazione del sito web del nostro studio, per esempio, non può più fare a meno di ricorrere a **tecnologia responsive**, ovvero in grado di adattarsi e modificarsi dinamicamente a seconda dello schermo da cui si sta visualizzando. In caso contrario rischieremmo di rendere difficoltosa la navigazione a **30 milioni di italiani** che ogni mese **accedono al web** servendosi di dispositivi **mobile**.

### **Mobile Economy e uso dei device**

Lo studio del Politecnico si è posto anche lo scopo di capire in che modo gli italiani navigano quando sono in giro e quali sono i servizi che usano di più. Ecco i dati più interessanti che emergono dalla ricerca:

- **76%** usa un dispositivo mobile per accedere ai social network
- **85%** vede la pubblicità sul proprio dispositivo mobile
- **20%** ha comprato almeno un prodotto o un servizio
- **76%** è interessato a coupon per ricevere sconti.